



Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania
C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 11.6.2015

OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di Giugno alle ore 21,00 nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 7477 del 4.6.2015 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Bonanno Giosi	P	
2	Conti Irene Antonina		A
3	Di Paola Alfio	P	
4	Foti Camillo	P	
5	Fresta Massimo Orazio		A
6	Grasso Giuseppe Rita	P	
7	Leotta Chiara Savia	P	
8	Marano Giuseppe	P	
9	Patanè Sandra Maria	P	
10	Puglisi Francesco	P	
11	Raciti Salvatore	P	
12	Rapisarda Valeria	P	
13	Sorbello Alfio Antonio		A
14	Sorbello Fabio	P	
15	Trovato Alfio	P	

N. Presenti 12 N. assenti 3

Partecipa il segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.

Assume la presidenza il Consigliere Giuseppe Grasso, nella qualità.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti il Sindaco e l'Assessore Marino per l'Amministrazione.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri : Patanè, Puglisi, Trovato

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno avente come oggetto "Modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI".

Escono i Consiglieri Foti, Fresta e Patanè.

Presenti 12 Assenti 3 (Foti, Fresta e Patanè).

Il Consigliere Rapisarda chiede 10 minuti di sospensione.

Il Presidente del Consiglio comunale mette la proposta ai voti.

Consiglieri presenti 12 Assenti 3 (Foti, Fresta e Patanè).

Favorevoli 12 contrari 0.

La seduta viene sospesa sono le ore 23,25

Alle ore 23,45 riprendono i lavori consiliari.

Consiglieri presenti 12 assenti 3 (Di Paola, Fresta, Puglisi).

Entra il Consigliere Puglisi.

Presenti 13 assenti 2 (Di Paola, Fresta).

Entra il Consigliere Di Paola.

Presenti 14 assenti 1 (Fresta)

Il Consigliere Sorbello Fabio legge la proposta.

Il Consigliere Raciti ribadisce che quando si parla di date di pagamento, sarebbe auspicabile non farle coincidere con altre scadenze tributarie e propone di modificarle prevedendo il pagamento della prima rata entro il 01/09/2015, la seconda entro il 31/10/2015 e la terza entro il 16/01/2016.

L'Assessore Marino interviene sottolineando che lei stessa aveva sollevato tale problema, ma il responsabile del servizio finanziario ha sottolineato la crisi di liquidità dell'Ente e l'impossibilità di detta modifica. Ormai non ci sono altre entrate per i bilanci degli enti locali in quanto i trasferimenti statali e regionali sono esigui; propone di chiedere un parere al responsabile del servizio finanziario.

Il Dott. Sapienza spiega che le scadenze originariamente erano state previste nei mesi di Aprile, Settembre e Gennaio, sottolinea, poi, che ai fini del rispetto della legge, la riscossione deve essere assicurata entro l'anno di competenza. Con questa proposta la scadenza di Aprile è stata posticipata a Luglio le altre rimangono confermate. Ricorda che il servizio viene pagato mensilmente, quindi attualmente il Comune ha anticipato risorse per sei mesi, rammenta infine che il Comune non ha anticipazione di Tesoreria. Per tutte queste ragioni il suo parere è contrario.

Il Presidente del Consiglio comunale legge l'emendamento ed invita il Ragioniere ed il collegio dei revisori dei conti ad esprimere il parere.

Il Dott. Sapienza ed il collegio dei Revisori dei Conti esprimono parere contrario.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento.

Consiglieri presenti 14 assenti 1 (Fresta).

Favorevoli 4 (Marano, Patanè, Raciti, Sorbello Alfio) contrari 10.

L'emendamento non viene accolto.

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera.

Consiglieri presenti 14 assenti 1 (Fresta).

Favorevoli 10 contrari 0 astenuti 4 (Marano, Patanè, Raciti, Sorbello Alfio).

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente per oggetto "Modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI"

Visto il parere contabile favorevole espresso dal responsabile dell'Area III .

Visto il parere favorevole delle commissioni consiliari I e II.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

Visto lo statuto comunale.

Visto l'esito della votazione.

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente per oggetto "Modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI", che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto.

Consiglieri presenti n. 14 assenti n.1 (Fresta).

Favorevoli n.14 contrari n. 0 astenuti n.4 (Marano, Patanè, Raciti, Sorbello Alfio).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione.

DELIBERA

Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.





Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania

00482350873

OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 47 del 29/09/2014 che approva il regolamento della TARI;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015;

CONSIDERATO che la tariffa della TARI, per l'anno 2015, è uguale a quella del 2014, al fine di concentrare l'invio degli acconti e del saldo delle rate della TARI in un'unica soluzione, si è ritenuto opportuno spostare la prima scadenza dal 16 aprile al 16 luglio 2015;

CHE, pertanto, necessita procedere alla modifica dell'art. 16 del Regolamento della TARI nella parte in cui sono previsti i termini di pagamento delle rate;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale della TARI:
 - all'art. 16, comma 5, dopo le parole "31/12/2014 saldo" aggiungere quanto segue:
"Per l'anno 2015 sono previste le seguenti scadenze 16/07/2015 acconto; 16/09/2015 acconto; 16/01/2016 saldo.";
2. riapprovare il Regolamento della TARI di cui all'allegato "A" contenente le modifiche di cui sopra;

3. di prendere atto che il predetto regolamento, con le modifiche di cui sopra, entra in vigore il 1° gennaio 2015;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.


SETTORE : "Area 3^ Finanziaria e Tributi"

PARERE TECNICO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Venerina, 8/5/2015

Il Responsabile
Area III^ - Finanziaria e Tributi
Dott. Giuseppe Sapienza




SETTORE : "Area 3^ Finanziaria e Tributi"

PARERE CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Santa Venerina, 8/5/2015

Il Responsabile
Area III^ - Finanziaria e Tributi
Dott. Giuseppe Sapienza



Comune di SANTA VENERINA

Provincia di CATANIA



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA
SUI RIFIUTI
TARI**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale

n. 38 del 11-5-2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Istituzione del tributo</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i>	» 3
Art. 3 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i>	» 3
Art. 4 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile della tassa</i>	» 4

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - <i>Determinazione della tariffa</i>	» 5
Art. 7 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	» 5
Art. 8 - <i>Piano finanziario</i>	» 6
Art. 9 - <i>Elementi necessari per la determinazione transitoria della tariffa della TARI</i>	» 6
Art. 10 - <i>Obbligazione tributaria</i>	» 6

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 - <i>Riduzioni ed esenzioni</i>	» 6
Art. 12 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i>	» 7
Art. 13 - <i>TARI giornaliera</i>	» 7
Art. 14 - <i>Tributo provinciale</i>	» 8

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - VERSAMENTO

Art. 15 - <i>Dichiarazione</i>	» 8
Art. 16 - <i>Versamenti</i>	» 9
Art. 17 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» 9

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 18 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 9
Art. 19 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 10
Art. 20 - <i>Rimborsi</i>	» 10
Art. 21 - <i>Sanzioni</i>	» 10
Art. 22 - <i>Interessi</i>	» 10

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 23 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 10
Art. 24 - <i>Contenzioso</i>	» 11

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - <i>Norma di rinvio</i>	» 11
Art. 26 - <i>Entrata in vigore</i>	» 11
Allegato "A" <i>Classificazione delle categorie delle tariffe</i>	» 12
Allegato "B" <i>Strade in cui è previsto il servizio di raccolta rifiuti porta a porta</i>	» 13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del Tributo

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti e che, in ogni caso, risultino non abitati.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività

agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola.

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- depositi di materiali in disuso;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti.

3. Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (gas, energia elettrica, acqua);

- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. Infine, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 5

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000 o altro mezzo idoneo.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del prelievo TARES, applicato nel 2013, in conformità alla facoltà offerta dall'art. 5 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in Legge 124/2013.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la percentuale di riduzione del 10%. In questo caso occorre produrre documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, (registro carico e scarico o MUD o altra idonea documentazione) tramite ditte private che superano un quantitativo minimo annuo complessivo pari a Kg. 300. Il contribuente dovrà presentare apposita istanza corredata dai documenti sopracitati, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno imposta.

6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

7. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività, individuate dall'allegato (A) al presente regolamento.

4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 7

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36,

individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 8

Piano finanziario ed economico

1. Il piano finanziario ed economico tiene conto di tutti i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 9

Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice attività IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini di maggior volume d'affari. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

Art. 10

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11

Riduzioni ed esenzioni

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta così come risulta nell'allegato B.

3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al:

- a) 30% per le abitazioni con un unico occupante;
- b) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) 30% per gli immobili che, versando nella circostanza di cui alla lettera b) considerando anche una pertinenza, sono posseduti da soggetti che, per più di sei mesi l'anno, risiedono fuori dal territorio nazionale e risultino iscritti all'AIRE;

d) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

e) 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati

debitamente documentati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

5. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

6. Tutti gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio domestico usufruiranno di riduzione sulla quota del tributo, pari al 20% del carico tributario. Le modalità per usufruire dell'agevolazione saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 12

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 13

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche oppure del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 14

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 15

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata "brevi manu" o spedita all'Ufficio Tributi del Comune.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso,

potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 16

Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia o avvalendosi del concessionario alla riscossione.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in tre rate, scadenti prima rata 16 aprile; seconda rata 16 settembre; saldo 16 gennaio dell'anno successivo, o in unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006. Per l'anno 2014 sono previste le seguenti scadenze 30/09/2014 acconto; 30/11/2014 acconto; 31/12/2014 saldo. Per l'anno 2015 sono previste le seguenti scadenze 16/07/2015 acconto; 16/09/2015 acconto; 16/01/2016 saldo.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12.

Art. 17

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, l'Organo Esecutivo dell'Ente designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 18

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del

tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Art. 19

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 20

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applicano le norme sul ravvedimento operoso, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997.

Art. 22

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 23

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le

modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 24

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni,⁽¹⁾ al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

ALLEGATO A

Classificazione delle categorie delle tariffe.

<p>Cat. 1 - locali adibiti ad abitazione ed uffici.</p> <p>Cat. 2 - locali adibiti a tutte le attività commerciali ed artigianali in genere ad esclusione di quelli riportati nelle Cat. 1, 3 e 4.</p> <p>Cat. 3 - locali adibiti a bar, ristoranti, alberghi ed a tutte le altre attività di ristorazione.</p> <p>Cat. 4 - aree operative scoperte utilizzate da chi esercita attività commerciali riportate nelle Cat. 2 e 3.</p>	



ALLEGATO B

Strade in cui è svolto il servizio di raccolta rifiuti porta a porta in maniera regolare e continuativa

Denominazione
Acqua Bongiaro
Acqua Bongiaro Traversa
Aldo Moro
Alessandro Volta
Archimede
Ardichetto
Ardichetto Traversa
Badalà
Barbagallo
Bellini
Bongiaro Zafferana
Calatafimi
Carducci
Carroti
Cavallaro
Cavour
Chiesa
Cirelli
Colombe
Colombe Traversa
Contea
Contea Prolungamento
Contea Traversa A
Contea Traversa B
Cosentini
Cosentini piazza
Dante

De Pretis

Della Regione Siciliana

Della Repubblica

Delle Rose

Dragona

Dragona Traversa

Duccio Galimberti

Duccio Galimberti Traversa

Etna

Fago

Federico II

Felicetto

Fichera

Filangeri

Finocchiaro

Fondannone

Fondannone Traversa A

Fondannone Traversa B

Fondannone Traversa C

Fossa Gelata

Galileo Galilei

Galliano

Garibaldi

Gemelli

Giolitti fino al n. 58 e n. 63

Giordano Bruno

Giotto


Giovanni Pascoli

Grazia Deledda

Immacolata piazza

Isonzo

Leonardo da Vinci



Leopardi

Libertà

Luminaria

Lupis piazza

Maria SS. del Carmelo

Mangano

Manzoni

Marconi piazza

Marconi piazza Traversa

Mario Rapisardi

Martoglio

Martoglio Traversa

Mastro D'Acqua

Matteotti (escluso il n. 128)

Matteotti Traversa (escluso il n. 15)

Mazzini

Monte Grappa

Musco

Nettuno

Nuova

Palazzello

Palombaro

Palone

Passopomo

Pasubio

Pennisi

Pertini

Petrarca

Piave

Pipitonazzo

Pirandello

Presti



Presti Traversa

Prtesti Traversa A

Presti Traversa B

Princessa

Princessa piazza

Provinciale

Provinciale Traversa A

Provinciale Traversa B

Provinciale Traversa C

Quasimodo

Quasimodo Traversa

Raciti

Raciti Traversa

Regina Elena piazza

Regina Margherita piazza

Rettifilo

Rina

Risorgimento

Roma

Roma piazza

Rondinella

Russo

Sabotino

San Michele dal n. 15 e dal n. 12 in avanti

Stabilimenti fino al n. 268 e n. 299

Stabilimenti Traversa A

Stabilimenti Traversa B

Tomarchio

Torquato Tasso

Trento

Trieste

Turati



Umberto
Verga
Vittorio Emanuele
XXV Aprile
Zullo

Strade in cui è previsto il servizio di raccolta rifiuti porta a porta

Denominazione
Acqua Bongiaro
Acqua Bongiaro Traversa
Aldo Moro
Alessandro Volta
Archimede
Ardichetto
Ardichetto Traversa
Badalà
Barbagallo
Bellini
Bongiaro Zafferana
Calatafimi
Carducci
Carroti
Cattaneo
Cavallaro
Cavour
Chiesa
Cirelli
Colombe
Colombe Traversa
Contea



Contea Prolungamento
Contea Traversa A
Contea Traversa B
Cosentini
Cosentini piazza
Dante
De Pretis
Della Regione Siciliana
Della Repubblica
Della Resistenza
Delle Rose
Dragona
Dragona Traversa
Duccio Galimberti
Duccio Galimberti Traversa
Etna
Fago
Federico II
Felicetto
Fichera
Filangeri
Finocchiaro
Fondannone
Fondannone Traversa A
Fondannone Traversa B
Fondannone Traversa C
Fossa Gelata
Galileo Galilei
Galliano
Garibaldi
Gemelli
Giolitti



Giordano Bruno

Giotto

Giovanni Pascoli

Grazia Deledda

Immacolata piazza

Isonzo

Leonardo da Vinci

Leopardi

Libertà

Luigi Capuana

Luminaria

Lupis piazza

Maria SS. del Carmelo

Mangano

Manzoni

Marconi piazza

Marconi piazza Traversa

Mario Rapisardi

Martoglio

Martoglio Traversa

Mastro D'Acqua

Matteotti

Matteotti Traversa

Mazzini

Monte Grappa

Musco

Nettuno

Nuova

Palazzello

Palombaro

Palone

Passopomo



Pasubio
Pennisi
Pertini
Petrarca
Piave
Pipitonazzo
Pirandello
Pizzo
Presti
Presti Traversa
Prtesti Traversa A
Presti Traversa B
Princessa
Princessa piazza
Provinciale
Provinciale Traversa A
Provinciale Traversa B
Provinciale Traversa C
Quasimodo
Quasimodo Traversa
Raciti
Raciti Traversa
Regina Elena piazza
Regina Margherita piazza
Rettifilo
Rina
Risorgimento
Roma
Roma piazza
Rondinella
Russo
Sabotino

San Michele
Salvemini
Stabilimenti
Stabilimenti Traversa A
Stabilimenti Traversa B
Tomarchio
Torquato Tasso
Trento
Trieste
Turati
Umberto
Verga
Vittorio Emanuele
XXV Aprile
Zullo



COMUNE DI SANTA VENERINA

COLLEGIO DEI REVISORI

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di maggio, alle ore 8,30, presso il Palazzo Comunale, si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone dei signori: Trovato Giovanni (presidente), Cavallaro Giuseppe e Raciti Angelo (componenti), per esprimere parere, alla proposta di deliberazione avente oggetto: **“Modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI”**.

PREMESSO

che per il parere richiestoci è stata messa a disposizione la seguente documentazione:

- Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: **“Modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI”**;
- Attestazioni predisposte dai Responsabile Area 3[^] - Finanziaria e Tributi;

CONSIDERATO CHE

La tariffa della TARI, per l'anno 2015, è uguale a quella del 2014, al fine di concentrare l'invio degli acconti e del saldo delle rate della TARI in un'unica soluzione, si è ritenuto opportuno spostare la prima scadenza dal 16 aprile al 16 luglio;


- dall'esaminato atto proposto si evince che l'ente intende procedere alla modifica del regolamento nella parte in cui sono previsti i termini di pagamento delle rate della TARI,

ESAMINATA


la documentazione a corredo della proposta di deliberazione in oggetto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

Santa Venerina 08/05/2015

Il Presidente



I Componenti







PROPOSTA

SPOSTARE LE DATE DI SCADENZA

ACCONTO INIZIO ⁰¹/09/2015

ACCONTO FINE ³¹/10/2015

SALDO 16/01/2016



PER ESIGENZE DI LIQUIDITÀ

E POICHÉ ALLA MEA ATTRA LEI

IL COMUNE NON POSSIENE DISPONIBILITÀ


DI ANTICIPAZIONE DI RESERVA

ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE

11/6/2015



SI ESPRIME PARERE NEGATIVO

Luigi Romano
Sottile


Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere anziano
Sandra Patané



Il Presidente
Giuseppe Grasso

Il Segretario comunale
Nerina Scandura

[Handwritten signature of Sandra Patané]

[Handwritten signature of Giuseppe Grasso]

[Handwritten signature of Nerina Scandura]

Attestato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
per n. 15 giorni consecutivi col n..... del registro delle pubblicazioni.
Dalla residenza municipale.....

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal
a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.
Dalla residenza municipale, li.....

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-06-2015

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- ☒ per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale 11-06-2015

Il Segretario Comunale